

quali siano gli edifici di una natura, e quali di un'altra. Voi create il disordine nell'interno delle Università ed una serie infinita di questioni piccole tra Università ed Università, e sciupate una proprietà dello Stato, la quale, quanto a biblioteche e musei, è tutt'altro che in grado di essere abbandonata del tutto ad Istituti separati e particolari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Penserini.

Voci. Non è presente.

Presidente. Non essendo presente, perde il suo turno.

L'onorevole Faina Eugenio mantiene, o ritira i suoi emendamenti?

Faina Eugenio. Io domando qualche schiarimento sul secondo; il primo lo ritiro.

Per quanto riguarda il secondo degli emendamenti, credo che fosse nella mente dell'onorevole ministro, e della Commissione, che realmente anche le dotazioni fisse assegnate dalle provincie e dai comuni fossero esenti dall'imposta, come lo sono le dotazioni fisse dello Stato. Però non mi pareva che la dizione dell'articolo 2º fosse tanto chiara da non avere bisogno di una spiegazione. Ottenuto su questo le spiegazioni dell'onorevole ministro, dichiarerò se ritiro o mantengo anche questo secondo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini Ulisse.

Dini Ulisse. Non dico che poche parole. La nuova redazione dell'articolo terzo proposta dalla Commissione, a mio credere, cambia molto la sostanza del progetto di legge. Coll'articolo primo noi concediamo l'autonomia amministrativa alle Università ed Istituti scientifici; parmi però assai menomato questo principio di autonomia amministrativa, quando noi alle Università ed Istituti, invece della proprietà dei loro fabbricati e terreni, concediamo soltanto l'uso.

Baccelli, Ministro dell'istruzione pubblica. Allora paghino la tassa.

Dini Ulisse. Concedendo soltanto l'uso di tali beni, ne avverrà che al più piccolo lavoro, al più piccolo cambiamento da farsi in quei locali bisognerà rivolgersi al proprietario diretto, per sentire se esso consenta, o no, di fare quei lavori, o cambiamenti che sieno.

Se un dato palazzo non servirà più ad un certo uso e si vorrà cambiarlo e sostituirgliene un altro, bisognerà venire alla Camera a chiedere l'autorizzazione di venderlo e di costruire il nuovo palazzo, e allora non sò dove vada per questo lato l'autonomia amministrativa. Del resto, se lo scopo

della nuova redazione dell'articolo fu quello di esentare i possessi universitari dalla tassa, non so davvero se questo scopo si raggiunga o no; ciò per me, per lo meno, è dubbio. Io noto infatti che l'Istituto superiore di Firenze, mentre nella convenzione che lo riguarda è detto "ad uso dell'Istituto saranno lasciati gli stabili ecc., ecc. pagata ancora le tasse.

Resta dunque un dubbio, un dubbio che ha la conferma nei fatti, ed io non vorrei che, pur non conceduta la proprietà degli stabili alle Università ed Istituti scientifici, ma soltanto l'uso, le tasse dovessero sempre pagarsi. Eppoi così facendo, noi diamo alle Università e Istituti l'autonomia per la parte principale, come quella che riguarda le dotazioni, gli insegnamenti ecc., e la neghiamo loro per le cose secondarie, come è quella, dei lavori agli stabili, orti botanici ecc. Ciò mi pare ben strano.

Io debbo confessare che mi parva cosa molto migliore che si rimanesse alla primitiva proposta della Commissione, e soltanto si facesse un'aggiunta, nella quale fosse dichiarato esplicitamente che le tasse, che gli Istituti e le Università avessero pagate sui beni loro dati in proprietà, non dovessero essere più pagate, almeno per quelli che fossero destinati ad uso scientifico, o se questo non può farsi senza urtare nelle leggi vigenti, lo Stato volesse loro rimborsarle quando le continuassero ancora a pagare.

Questo è ciò che io volevo dire, ed è su ciò che desidero di essere chiarito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi, il quale propone il seguente emendamento:

" Aggiungere in fine alla prima parte dell'articolo 3º le seguenti parole: " l'imposta dovuta sugli immobili suddetti rimangono come per lo innanzi a carico dello Stato. "

Picardi. Io credo che la nuova redazione dell'articolo non rimuova la difficoltà stata sollevata ieri. Io chiesi ieri facoltà di parlare prima che fosse votata la proposta sospensiva, appunto per esprimere questo concetto. Il mutare la cessione di proprietà in cessione d'uso non conduce ad esentare gl'Istituti superiori dalla tassa, finchè l'articolo 527 del Codice civile non sia revocato. Quest'articolo, quando l'uso sia separato dalla proprietà, impone l'obbligo di pagare i tributi all'usuario, nella identica guisa onde è tenuto a pagarli l'usufruttuario. Ora, quando agl'Istituti superiori si cede l'uso senza un patto speciale che mantenga a carico del proprietario l'onere delle